



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°65 del 25/09/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 agosto 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

4) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO RANDOLFI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FEDERICO GORDIANI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO DOFFIZI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DEL SIG. GIANCARLO GABALLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

A seguito della segnalazione dell'AIAC Lazio e svolta attività di indagine, la Procura Federale riteneva che i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani e Marco Doffizi, tutti dirigenti accompagnatori della A.S.D. Nuova Spes Poli, benché non iscritti nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitati alla conduzione tecnica, avessero svolto le funzioni di allenatore di fatto, conducendo sia gli allenamenti infrasettimanali sia dando disposizioni durante le gare ufficiali

valevoli per il Campionato di II Categoria della detta società nella stagione sportiva 2019/2020.

Secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile altresì il sig. Giancarlo Gaballo, allora presidente della società, per avere consentito e comunque non impedito tali condotte nonché per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico nella medesima stagione sportiva, con responsabilità diretta e oggettiva della A.S.D. Nuova Spes Poli.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani e Marco Doffizi per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 39) lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Giancarlo Gaballo per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 39) lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23 delle N.O.I.F.; la A.S.D. Nuova Spes Poli ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del CGS.

All'udienza del 27.09.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Di Leginio, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani, Marco Doffizi e Giancarlo Gaballo fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società A.S.D. Nuova Spes Poli con € 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Particolarmente rilevanti, a riguardo, risultano essere le prove fotografiche scattate direttamente dai collaboratori della Procura Federali, nonché le audizioni dei calciatori della società e dello stesso presidente.

Per quanto attiene le quantificazioni delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati più lievemente, avuto anche riguardo della misura delle pene usualmente comminate per le infrazioni di cui trattasi.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare ai sigg. Doffizi Marco, Gaballo Giancarlo, Gordiani Federico e Randolfi Marco l'inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. Nuova Spes Poli l'ammenda di euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO ROSSI, PRESIDENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO. 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA, E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDO BERNARDINI, DIRIGENTE-DIRETTORE TECNICO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE GRANATI, DIRIGENTE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S. 2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIULI, SEGRETARIO DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. ANDREA RANALDI, DIRIGENTE-ALLENATORE DELLA ASD POL. PIAN DUE TORRI NELLA S.S.2019-20, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE EX ART.4, CO.1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.39, CO. 1 LETTERA DA E 17, CO. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E 23, CO.1 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA A.S.D. POL. PIAN DUE TORRI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, CO. 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

A seguito della nota pervenuta del Settore Tecnico e svolta attività inquirente, la Procura Federale riteneva che il sig. Andrea Ranaldi, dal 8.9.2019 al 21.10.2019, avrebbe assunto la conduzione tecnica quale allenatore per la rappresentativa della ASD Pol. Pian Due Torri partecipante al Campionato di Promozione regionale, sebbene non abilitato e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore tecnico della F.I.G.C..

Secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile altresì il sig. Pietro Rossi, allora presidente della società, e il sig. Orlando Bernardini, dirigente-direttore tecnico, per avere consentito e comunque non impedito tale condotta, unitamente al sig. Simone Granati, compilatore delle distinte di gara in cui era indicato il nominativo del Ranaldi quale massaggiatore, al sig. Marco Giuli, autore del tesseramento del sig. Ranaldi e alla società titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Andrea Ranaldi, Pietro Rossi, Orlando Bernardini, Simone Granati e Marco Giuli per violazione art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli articoli 39 comma 1 lettera Da e 17 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. e 23, comma 1 delle N.O.I.F. e la ASD Pol. Pian Due Torri ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 27.8.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Di Leginio, nonché personalmente il sig. Marco Giuli, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Andrea Ranaldi, Pietro Rossi, Orlando Bernardini, Simone Granati e Marco Giuli fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società ASD Pol. Pian Due Torri con € 900,00 di ammenda.

Il sig. Giuli rilevava come la società in questione fosse una piccola realtà sempre rispettosa delle regole e che il sig. Ranaldi fosse suo componente da molti anni, chiedendo la sanzioni minime e l'assoluzione per il presidente, non occupandosi egli attivamente alle attività sociali.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Andranno, quindi, sanzionati i sigg. Andrea Ranaldi, dirigente che svolgeva di fatto le funzioni di

allenatore, e il presidente Pietro Rossi, cui è affidata la decisione sui fatti sociali e spetta comunque un obbligo di vigilanza sulla vita della società sportiva.

Nessuna responsabilità, invece, può configurarsi in capo dei restanti dirigenti, ivi incluso il sig. Orlando Bernardini, non avendo gli stessi poteri e non soggiacendo agli stessi doveri afferenti al ruolo di presidente. Peraltro, le stesse condotte descritte dell'atto di deferimento dalla Procura Federale non configurano alcuna violazione: il sig. Marco Giuli ha infatti correttamente tesserato il sig. Ranaldi come dirigente (e infatti non era allenatore) e il sig. Simone Granati, da parte sua, non ha indicato nelle liste il Ranaldi come allenatore (e infatti non lo era).

Per quanto attiene le quantificazioni delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti responsabili andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura usualmente utilizzata per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte i sigg. Rossi Pietro e Ranaldi Andrea e, per l'effetto, di irrogare agli stessi la sanzione dell'inibizione di mesi tre nonché di comminare alla società A.S.D. Pol. Pian Due Torri l'ammenda di euro 500,00.

Di prosciogliere altresì i restanti dirigenti deferiti.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 settembre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., A CARICO DEL SIG. DANILO CORBO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.36, COMMI 1 E 3 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.34 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON RECIDIVA SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N.267 DEL 31 GENNAIO 2020.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.52 del 18/09/2020

A seguito della segnalazione dell'AIAC Lazio e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Danilo Corbo, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, avesse di fatto assunto il ruolo di allenatore della A.S.D. Zena Montecelio pur in assenza di tesseramento come tecnico né essendo abilitato a svolgere tale attività ma risultando tesserato solo come dirigente; secondo gli inquirenti, di tali fatti sarebbe responsabile altresì il sig. Stefano De Santis, allora presidente della società, per avere impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare – tale allenatore non abilitato, nonché la A.S.D. Zena Montecelio per responsabilità diretta e oggettiva.

Inoltre, le responsabilità del presidente e della società sarebbero aggravate dalla recidiva specifica di cui all'art. 18 C.G.S..

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Danilo Corbo per violazione dell'art. 4 comma1 C.G.S., con riferimento agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Stefano De Santis per violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 44 del Regolamento LND, con recidiva specifica ai sensi dell'art. 18 CGS; la A.S.D. Zena Montecelio ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., con recidiva specifica ai sensi dell'art. 18 C.G.S..

All'udienza del 17.09.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Danilo Corbo assistito dall'avv. Alessandra Proietti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Danilo Corbo fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Stefano De Santis con 6 mesi di inibizione e la società A.S.D. Zena Montecelio con € 1.000,00 di ammenda.

La difesa del sig. Corbo rilevava che lo stesso non avesse mai svolto l'attività di allenatore, ma solo quella di dirigente, tanto che in una delle occasioni contestate si trovava in altro luogo ad assistere a una funzione religiosa, e che comunque l'ipotesi accusatoria non fosse provata, chiedendo il proscioglimento.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

A ben vedere, infatti, la condotta del sig. Corbo è stata da lui stesso ammessa in sede di audizione durante le indagini; egli stesso ha dedotto di esser stato il "braccio destro" dell'allenatore Ottembri e, dopo che lo stesso non poteva più allenare, la società gli aveva proposto di rimanere come

“allenatore di fatto”; anche il sig. Ottembri, in sede di audizione, affermava di concordare la propria attività “con quella dell’altro allenatore Danilo Corbo”.

Risulta ugualmente provato un precedente per fatti della stessa natura, come emerge dal dal C.U. n. 267 del 31.1.20.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. De Santis Stefano con l’inibizione di 6 mesi, il sig. Danilo Corbo con l’inibizione di 3 mesi e la società A.S.D. Zena Montecelio con l’ammenda di euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 25 settembre 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galiati

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli